

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI MINI-IMU 2013

VERSAMENTO IMPORTI MINIMI

Si ricorda che ai sensi della vigente normativa in materia tributaria (art. 1, comma 168 della Legge n. 296/2006) il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'imposta **COMPLESSIVAMENTE DOVUTA** per l'anno 2013, è inferiore a € 12,00. Pertanto, ove l'importo della c.d. MINI-IMU 2013 sull'abitazione principale fosse inferiore alla predetta cifra, è necessario comunque procedere al suo pagamento se la stessa, sommata all'imposta dovuta per il 2013 relativamente ad altri immobili posseduti, supera il limite di € 12,00.

REGOLARIZZAZIONE INSUFFICIENTE VERSAMENTO SECONDA RATA IMU 2013

Si informa che l'art. 1, comma 728, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013, i contribuenti possono provvedere a regolarizzare la violazione provvedendo al versamento della maggiore imposta dovuta **entro il termine previsto per la prima rata 2014 (16/06/2014), senza applicazione di sanzioni ed interessi.**

Si evidenzia che, secondo la formulazione letterale della norma, la medesima non è applicabile agli **OMESSI VERSAMENTI** dalla seconda rata 2013 i quali tuttavia possono essere regolarizzati, beneficiando della riduzione delle sanzioni, ricorrendo alla procedura di ravvedimento prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 entro il termine del 30/06/2014.